



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Comunicato del Presidente del 6 settembre 2017**

**Chiarimenti in ordine all'applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche.**

Sono pervenute a questa Autorità alcune richieste di chiarimenti in ordine all'applicabilità temporale della disciplina dell'incentivo per le attività professionali svolte da personale interno *ex art.* 113 del d.lgs. 50/2016. Attesa la rilevanza di carattere generale delle questioni poste, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto di predisporre il presente comunicato.

In linea generale, nel settore degli appalti pubblici vige il principio, riprodotto anche all'art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale l'applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell'entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito.

Tuttavia, con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario.

Sulla base di tale presupposto e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all'efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice.

Per quanto concerne la corresponsione dell'incentivo, la formulazione della norma (art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016) che richiede l'accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, non consente di ritenere ammissibili forme di "anticipazione" dell'incentivo; analogamente forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all'attività effettivamente svolta. Corresponsione che potrà intervenire solo a seguito dell'approvazione del

regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 13 settembre 2017

Il Segretario, Maria Esposito